



AZIENDA PUBBLICA
SERVIZI ALLA PERSONA

REGOLAMENTO
sull'istituzione
e il funzionamento
dell'Organismo Indipendente di Valutazione
(O.I.V.)

(Approvato con Deliberazione del C.d.A. n. 37 del 23 ottobre 2020)

Sommario

- Articolo 1** - Oggetto - Istituzione O.I.V.
- Articolo 2** - Composizione - nomina - durata
- Articolo 3** - Requisiti per la nomina
- Articolo 4** - Cause di incompatibilità
- Articolo 5** - Funzioni dell'O.I.V.
- Articolo 6** - Procedimento di nomina
- Articolo 7** - Compenso
- Articolo 8** - Decadenza e revoca
- Articolo 9** - Regole di comportamento
- Articolo 10** - Norme transitorie e finali



Articolo 1 - Oggetto - Istituzione O.I.V.

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, la nomina, la composizione, le competenze e il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione della *performance*, di seguito indicato con la sigla O.I.V., dell'ASP Istituti di Santa Maria in Aquiro (ISMA), in adempimento alle disposizioni di cui all'art. 14 del D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 "*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*", come modificato dal D.lgs. n. 74 del 25 maggio 2017.
2. L'O.I.V. istituito presso gli ISMA esercita in piena autonomia le attività di cui all'art. 5 del presente Regolamento; esercita, altresì, le attività di controllo strategico e riferisce, in proposito, direttamente al Consiglio di Amministrazione.
3. Il presente Regolamento è parte integrante del Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi. Ogni disposizione regolamentare e non, vigente al momento di entrata in vigore del presente Regolamento, che risulti in contrasto, deve intendersi abrogata.

Articolo 2 - Composizione - nomina - durata

1. L'O.I.V. è costituito da un organo monocratico, individuato dal Consiglio di Amministrazione e nominato con provvedimento del Direttore.
2. L'incarico ha la durata di tre anni ed è rinnovabile una sola volta, previa procedura comparativa.
3. L'incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all'art. 2 del D.M. 2 dicembre 2016, ovvero in caso di decadenza o cancellazione dall'Elenco nazionale, ovvero in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione all'Elenco stesso.
4. Il componente dell'O.I.V. può essere nominato solo tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale citato.
5. Al fine di contenere il costo di gestione dell'organizzazione e al contempo assicurare all'O.I.V. un'adeguata conoscenza degli assetti organizzativi, delle risorse disponibili e delle funzioni proprie dell'Amministrazione, si individua nel settore AA.GG. e Personale la struttura tecnica di supporto, ai sensi del comma 9 del citato art. 14.
6. La valutazione della *performance* relativa a ciascun anno e ogni altro adempimento connesso sono effettuati dall'O.I.V. in carica al momento.
7. La scadenza degli Organi politici non comporta la decadenza dall'incarico del componente dell'O.I.V.. La revoca dell'incarico di componente dell'O.I.V. prima della scadenza deve essere adeguatamente motivata.

Articolo 3 - Requisiti per la nomina

1. L'iscrizione all'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di valutazione della *performance* da almeno sei mesi, previsto dall'art. 6, commi 3 e 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, è condizione necessaria per la partecipazione alle procedure comparative di nomina dell'O.I.V..
2. I candidati devono essere in possesso dei requisiti fissati dal D.M. 2 dicembre 2016 "*Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance*".
3. L'incarico di componente dell'O.I.V. cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui al comma precedente ovvero in caso di decadenza o cancellazione dall'Elenco nazionale ovvero in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione allo stesso Elenco.

Articolo 4 - Cause di incompatibilità

I candidati non devono rientrare nelle seguenti cause ostative e di conflitto di interessi:

- a) rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, oppure avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, oppure aver rivestito simili incarichi o cariche o aver avuto simili rapporti nei tre anni precedenti all'incarico;
- b) essere stati condannati per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del Codice Penale;
- c) aver riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
- d) essere stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'O.I.V./Nucleo di Valutazione presso altri Enti prima della scadenza dello stesso mandato;
- e) trovarsi, nei confronti degli ISMA, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
- f) avere un rapporto di *coniugio*, convivenza, parentela o affinità entro il secondo grado con i componenti del Consiglio di Amministrazione, con il Direttore, con i Dirigenti, con i titolari di Posizione Organizzativa e con i dipendenti apicali in servizio presso gli ISMA;
- g) aver riportato condanne nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno erariale;
- h) essere Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) presso gli ISMA;
- i) essere Revisore dei Conti presso gli ISMA;
- j) incorrere nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste dall'art. 236 del D.lgs. n. 267/2000 per i Revisori;
- k) trovarsi anche in una delle situazioni di inconferibilità di cui al D.lgs. n. 39/2013;
- l) essere dipendente degli ISMA - Istituti di Santa Maria in Aquiro.

Articolo 5 - Funzioni dell'O.I.V.

L'O.I.V. opera in regime di autonomia e imparzialità di giudizio sia nei confronti degli Organi di governo sia nei confronti del Direttore, dei Dirigenti e dei Responsabili dei Servizi e risponde del proprio operato esclusivamente al Consiglio di Amministrazione. Svolge la propria attività esercitando le funzioni previste dalla legge e, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) esercita le attività di controllo strategico dell'ASP e ne riferisce annualmente al Consiglio di Amministrazione;
- b) propone al Consiglio di Amministrazione il sistema di valutazione della *performance* organizzativa e della *performance* individuale del Direttore, dei Dirigenti, dei titolari di Posizione Organizzativa e dei Responsabili dei Servizi, verificandone, in particolare, la rispondenza alla disciplina stabilita dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- c) monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione e della trasparenza;
- d) comunica tempestivamente agli Organi di governo le eventuali criticità riscontrate;
- e) verifica che il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione sia coerente con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e, altresì, che nella misurazione e valutazione delle *performance* si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza;

- f) valida la relazione sulla *performance* che evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando gli eventuali scostamenti;
- g) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, anche ai fini delle progressioni economiche, e dell'utilizzo dei premi in coerenza e conformità alle disposizioni di legge, dei Contratti Collettivi e Integrativi, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- h) propone al Consiglio di Amministrazione la valutazione annuale del Direttore, dei Dirigenti e dei Responsabili dei Servizi ai fini della quantificazione dell'indennità di risultato;
- i) attribuisce il punteggio di pesatura delle singole Posizioni Organizzative, in corrispondenza del quale viene stabilita la retribuzione di posizione e la conseguente eventuale indennità di risultato;
- j) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
- k) verifica annualmente il livello di benessere organizzativo interno, il grado di condivisione del sistema di valutazione anche attraverso la realizzazione di indagini di clima organizzativo;
- l) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al D.lgs. n. 33/2013 recante *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*, come aggiornato dal D.lgs. n. 97/2016;
- m) esercita altresì le eventuali ulteriori attività assegnate dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

L'O.I.V. svolge, inoltre, tutti gli altri compiti previsti dai contratti collettivi di lavoro, anche sopravvenuti e nel tempo vigenti, e fornisce al Consiglio di Amministrazione ogni altro elemento utile eventualmente richiesto nelle materie connesse ai compiti attribuiti.

L'O.I.V. ha accesso a tutti i documenti amministrativi, intendendosi per tali anche quelli di natura contabile e patrimoniale, e può richiedere ai titolari di Posizione Organizzativa e ai Responsabili delle unità costituenti la struttura organizzativa degli ISMA, oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o notizia detenuti dall'Amministrazione necessari all'espletamento delle funzioni assegnate.

Articolo 6 - Procedimento di nomina

1. Il procedimento per il conferimento dell'incarico si articola secondo le disposizioni di seguito riportate e avviene mediante procedura selettiva. Il relativo Bando dovrà essere pubblicato all'Albo on-line e sul sito istituzionale degli ISMA per almeno 15 giorni.
2. Ai fini della nomina, i candidati, entro i termini stabiliti dall'Avviso pubblico, dovranno presentare apposita domanda corredata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, sulla base dell'allegato fac-simile allo stesso Avviso, e produrre la seguente documentazione:
 - a) *curriculum vitae* debitamente datato e sottoscritto;
 - b) relazione illustrativa accompagnatoria, di massimo tre pagine, delle esperienze e dei titoli che il candidato ritenga significativi e rilevanti in rapporto all'incarico da ricoprire e dove siano altresì indicate le attività eventualmente svolte quale O.I.V. presso altre Amministrazioni.
3. La procedura selettiva consiste nella valutazione dei *curricula* e delle relazioni illustrative accompagnatorie presentati dagli interessati e attiene ai requisiti delle conoscenze, delle esperienze professionali e delle capacità.
4. Il Direttore esegue un'istruttoria atta a segnalare al Consiglio di Amministrazione i candidati idonei.

5. Non verrà attribuito alcun punteggio di valutazione, né verrà formata alcuna graduatoria di merito, con riserva per l'Amministrazione di effettuare un colloquio con i candidati ritenuti maggiormente idonei al conferimento dell'incarico.
6. L'individuazione verrà effettuata dal Consiglio di Amministrazione tenuto conto dell'istruttoria prodotta dal Direttore, di cui al precedente comma 4, nonché del *curriculum* e della relazione illustrativa accompagnatoria presentati al momento della candidatura, di cui al precedente comma 2, lettere a) e b). Completate le suddette operazioni, il Direttore provvederà alla nomina dell'O.I.V. con apposita Determinazione Dirigenziale.
7. Il *curriculum* e il provvedimento di nomina del componente dell'O.I.V. verranno pubblicati sul sito internet degli ISMA nella preposta sezione.

Articolo 7 - Compenso

1. Al componente dell'O.I.V. viene corrisposto un compenso annuo determinato in € 5.000,00 (euro cinquemila/00).
2. Detto compenso è da intendersi onnicomprensivo e al lordo di ogni altra voce, senza, pertanto, maggiori oneri a carico degli ISMA. Non è previsto alcun rimborso per spese di viaggio, vitto e alloggio.
3. Il professionista incaricato sarà liquidato entro 30 gg. dalla data di presentazione della relativa fattura in formato elettronico.
4. Le attività svolte dovranno essere opportunamente rendicontate dal professionista.

Articolo 8 - Decadenza e revoca

1. Il componente dell'O.I.V. decade:
 - per cancellazione dall'Elenco nazionale di cui al D.M. 2 dicembre 2016;
 - per il verificarsi di una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 4 del presente Regolamento;
2. Il componente è revocabile per gravi inadempienze o per inerzia.
3. I provvedimenti che dispongono la revoca o la decadenza sono adottati dal Direttore, su indicazione del Consiglio di Amministrazione, previa contestazione dell'addebito, nel rispetto del contraddittorio.

Articolo 9 - Regole di comportamento

1. Il componente dell'O.I.V. è tenuto a osservare le seguenti disposizioni:
 - a) i risultati e qualunque dettaglio sull'attività svolta devono essere indirizzate al Consiglio di Amministrazione;
 - b) deve essere assicurata la massima riservatezza nei confronti di qualunque soggetto, sia interno sia esterno agli ISMA, sull'attività svolta.

Articolo 10 - Norme transitorie e finali

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.